



COMUNE DI MUROS

STATUTO COMUNALE

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1
ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Il Comune di Muros è l'Ente esponenziale generale e rappresentativo della comunità; ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e la pacifica convivenza. L'attività del Comune si ispira ai principi della Costituzione, dello Statuto Speciale dell' Autonomia Sarda, della legge di riforma dell'ordinamento degli Enti Locali, delle tradizioni civili ed ai valori culturali e religiosi della comunità, considerati costitutivi e fondanti l'Autonomia comunale.

2. Il Comune concorre, nell'ambito delle sue competenze e dei suoi poteri, all'attuazione delle leggi e dei programmi dello Stato e della Regione, nonché degli altri Enti sovracomunali al fine di rafforzare la cittadinanza e il senso di appartenenza allo Stato Italiano e alla Regione Sarda.

3. Il Comune partecipa direttamente o tramite la Regione alla elaborazione ed alla predisposizione degli indirizzi politici e della programmazione statale e regionale degli interventi economico-sociali, sia per concorrere responsabilmente alla vita del Paese e della Regione, sia per difendere i legittimi interessi della comunità e promuoverne lo sviluppo economico e la crescita civile.

4. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per conservare e rafforzare i valori costitutivi della sua identità e concorre al rafforzamento dei rapporti con la comunità comprensoriale di cui storicamente fa parte.

5. Il Comune oltre al suo gonfalone espone nei-suoi uffici la bandiera italiana e quella della Regione Sarda.

ART. 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Ha. 1124 confinante con i Comuni di Sassari - Osilo - Cargeghe - Ossi.

2. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato a Muros in Via Brigata Sassari n. 66.

3. Le adunanze degli organi eletti vi collegi ali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 3
ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da

destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Muros e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 491 in data 5.9.1988.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 491 in data 5.9.1988.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

4. Nelle cerimonie ufficiali, viene indossata dal Sindaco la fascia tricolore, nei modi stabiliti dalla legge.

ART.5

VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE

1. Il Comune 'valorizza il patrimonio culturale della comunità, tutela i valori sociali comunitari, le sue tradizioni, i suoi costumi e ne conserva le memorie.

2. Il Comune predisporre le azioni necessarie per la tutela della lingua locale.

3. Il Comune incoraggia gli studi e le ricerche in ordine alla sua storia, alle tradizioni e a quanto altro è utile a rendere conosciuta, forte e compiuta la propria identità.

4. Il Comune promuove e favorisce scambi culturali con altri Enti e promuove azioni per far conoscere la realtà, le tradizioni e le potenzialità economico-sociali della comunità e del territorio.

ART. 6 **FINALITÀ**

1. Il Comune valorizza la famiglia, le organizzazioni sociali, e le associazioni di volontariato anche al fine di una adeguata considerazione e tutela dei cittadini e garantire la più ampia partecipazione alla vita dell'Ente.

2. Il Comune salvaguarda e tutela i beni e i valori ambientali e paesistici del suo territorio: salvaguarda e valorizza i beni culturali, archeologici e urbani, ne garantisce la conservazione e l'integrità e promuove la loro corretta utilizzazione, sia attraverso strumenti propri, sia in collaborazione con altri enti, con associazioni e cittadini.

3. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, sia direttamente sia attraverso le opportune collaborazioni con enti e società operanti nel territorio.

4. Il Comune si impegna a promuovere la tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap, ai bambini. A tal fine ricerca ed organizza le necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale anche attraverso la predisposizione di beni e servizi comuni per il tempo libero, le attività culturali e le forme di espressione creativa e artistica.

5. Il Comune promuove azioni e strumenti per realizzare la parità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze e degli obblighi familiari e sociali.

6. Il Comune promuove l'impegno dei giovani nella vita comunitaria, valorizza le loro capacità creative, sportive, artistiche, culturali e ricerca le possibilità e gli strumenti per favorire il loro pieno e responsabile inserimento nel mondo del lavoro.

7. Il Comune favorisce l'associazionismo culturale, sportivo ed il volontariato e ne garantisce l'accesso ai servizi sociali ed agli impianti comunali.

ART. 7 **VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

1. Il Comune coordina la propria azione con la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali anche al fine di predisporre servizi comuni, disciplinare l'uso del territorio e valorizzare le risorse proprie e quelle in comune con gli altri Enti.

2. Il Comune dispone del suo patrimonio nel rispetto dei principi di equità e giustizia distributiva e tenendo conto sia delle tradizioni e degli usi comunitari, sia delle esigenze della vita sociale moderna indotti dalle leggi e dai programmi statali e regionali nonché dai programmi delle organizzazioni sociali e dai processi di trasformazione produttiva e di innovazione.

3. Il Comune favorisce la partecipazione della comunità alle decisioni più

importanti di competenza del Consiglio. della Giunta e del Sindaco attraverso apposite consulte, assemblee ed altre forme e strumenti di consultazione popolare o di singole categorie e settori della popolazione.

ART. 8 DIFESA DEI BENI COMUNI

1. L'attività del Comune deve rispondere alla esigenza di assicurare condizioni favorevoli alla civile, pacifica e democratica convivenza, presupposto essenziale per garantire la crescita economico-sociale della comunità. A tal fine gli organi del Comune si impegnano a respingere ogni forma di violenza e di intimidazione nonché a denunciare e portare a conoscenza della comunità tutti i tentativi di dominio e di ingerenza diretta e indiretta sull'attività amministrativa da parte di poteri non democratici, sotto qualsiasi forma si presentino o si manifestino.

2. Il Comune si impegna a rafforzare i vincoli ed i valori di solidarietà naturale della comunità ed a respingere e contrastare ogni tentativo di rottura ed indebolimento della coesione e della collaborazione tra le varie parti della società locale.

3. Il Comune difende i beni pubblici da ogni tentativo ed azione di sottrazione di essi all'uso collettivo, di danneggiamento e di abuso. A tal fine promuove tutte le iniziative necessarie a rafforzare nella comunità il senso del bene comune, contrastando la tendenza a considerare i beni pubblici come cose di nessuno invece che di tutti.

4. Il Comune ricerca il rafforzamento del consenso popolare allo Stato di diritto, operando per superare i conflitti con le convinzioni locali e per rapportare ed integrare le prescrizioni della legge come quelle del senso comune e della coscienza comunitari. A tali obiettivi e finalità devono corrispondere le forme pratiche e gli strumenti di intervento amministrativo che dovranno operare nel rispetto del diritto ma anche del senso originario di equità e giustizia presente nella comunità locale, evitando ogni uso della legge che appaia ispirato alla forza ed alla violenza piuttosto che al consenso.

5. Il Comune organizza in forme adeguate alle condizioni della comunità la più ampia divulgazione dei contenuti sociali innovativi della legislazione statale e regionale e rende partecipi e consapevoli i cittadini dei loro diritti, doveri e obblighi. A tal fine rende pubblici i programmi pluriennali e adotta le forme più opportune per rendere edotti i cittadini dei vincoli e di ogni altro effetto e conseguenza che dalla realizzazione dei programmi può derivare sui beni e sulle attività di singole persone, di nuclei familiari e di altri aggregati sociali. In ogni caso il Comune è obbligato, in presenza di espropriazioni, a valutare preventivamente le osservazioni degli interessati anche in contraddittorio pubblico.

ART. 9

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE SOCIALI

1. Il Comune organizza stabili collegamenti e organiche forme di collaborazione con le importanti istituzioni culturali, religiose, scolastiche, sociali della formazione professionale e delle imprese al fine di promuovere l'innovazione, lo sviluppo ed il recepimento delle novità e delle trasformazioni socio-economiche in senso graduale e condiviso per non stravolgere i caratteri originari e costitutivi della identità,

2. Per rendere più efficace, equilibrata e condivisa l'azione amministrativa propria e degli enti strumentali, il Comune promuove i necessari sostegni a tutte quelle azioni delle forze sociali tendenti a far conseguire ai sistemi intermedi adeguati livelli di autoconsistenza.

3. Il Comune assicura, sia direttamente, sia tramite gli organismi, espressione delle forze sociali e del volontariato, il sostegno necessario a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti di altre amministrazioni pubbliche con particolare riferimento alle strutture ed ai servizi sanitari ed assistenziali.

ART.10
PARTECIPAZIONE

1. Il regolamento per l'esercizio della funzione amministrativa deve garantire ad ogni fase del procedimento la partecipazione dei cittadini singoli od associati i che ne facciano richiesta, nonché tempi certi e precise responsabilità in caso di inosservanza o di violazione.

2. Per favorire in forme adeguate la conoscenza ed il responsabile consenso della comunità alle decisioni fondamentali relative agli indirizzi ed agli obiettivi dei piani e dei programmi pluriennali nonché ai principali progetti esecutivi, si dovrà procedere a forme di pubblicità e di consultazione idonee ed adeguate all'importanza delle questioni, attraverso assemblee, pubblicazioni, questionari, dibattiti.

3. Tutti gli atti amministrativi comunali sono pubblici. salvo i casi espressamente previsti dalla Legge. Tutti possono ottenere copia di tali atti previo pagamento dei soli costi materiali. Il regolamento definisce tempi e modalità per assicurare il diritto di informazione e di accesso.

ART.11
PRINCIPI DI EQUITÀ E UGUAGLIANZA

1. Il Comune assicurerà le necessarie garanzie di equità e uguaglianza nell'affidamento di incarichi di progettazione, studi e consulenze a persone estranee all'amministrazione garantendo, senza pregiudizio per la qualità del lavoro, la massima partecipazione e la giusta rotazione negli incarichi. Ogni incarico deve essere inoltre adeguatamente motivato e pubblicizzato anche nelle parti relative alle garanzie dell'interesse pubblico e alle responsabilità del progettista.

2. Il Comune renderà pubblici i nomi dei professionisti che hanno collaborato a redigere progetti e programmi e i relativi emolumenti.

3. Ogni iniziativa diretta a favorire l'occupazione giovanile e/o il reinserimento di lavoratori disoccupati nel processo lavorativo deve essere accompagnata da appositi strumenti di garanzia degli aventi diritto, che assicurino equità, obiettività, trasparenza e pubblicità delle modalità, dei tempi, delle condizioni e della durata dei relativi programmi, nonché delle possibilità di presentare, da parte degli interessati, ricorsi contro le decisioni.

4. Il Comune assicura la fruizione piena dei servizi comunali ai residenti temporanei, turisti, emigrati stranieri, garantendo accoglienza e rispetto e favorendo ogni possibile forma di partecipazione attiva e di inserimento nella vita della comunità.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I **ORGANI ELETTIVI**

ART. 12 **ORGANI ELETTIVI**

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il Sindaco.

ART.13 **CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART.14 **COMPETENZE, ATRIBUZIONI**

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle

finalità da giungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART.15

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo, entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
3. Sono da considerarsi ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° lett. b) della legge 142/90.
4. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale, ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti al 4^o comma, in caso di dimissioni, vengono assolti dal Sindaco; negli altri casi contemplati la convocazione e la presidenza spettano al Vice Sindaco.

ART. 16

COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina i loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART.17

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte,

ART. 18

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti, viene considerato il più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.

ART. 19

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari,

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 21
GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

ART. 22
ELEZIONE E PREROGATIVE

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dall'adunanza del consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 23
COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 4 assessori.

ART. 24
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

ART. 25
A TTRIBUZIONI

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- t) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
- g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
- p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei

programmi.

3. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- b) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- c) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- d) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

ART. 26

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone". il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione. il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

ART. 27

SINDACO

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza. di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 28
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la giunta;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- j) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- k) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;
- l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali; sentita la giunta e le istanze di partecipazione;
- n) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- o) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura "direttiva", ausiliaria del segretario "rogante",

ART. 29
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e

- verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 30
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale sentita la giunta e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza di capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede.
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 31
VICESINDACO

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le

funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di anzianità. dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART.33
ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano

espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi. nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- j) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.
- m) approva i ruoli dei tributi, canoni e delle entrate comunali.

ART. 34

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesti, formula pareri scritti o orali ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri della giunta sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART.35

A TTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

ART. 37

VICESEGRETARIO

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

CAPO II - UFFICI

ART. 38

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 39

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 40

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) Struttura organizzativo - funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina.

TITOLO III SERVIZI

ART. 41 **FORME DI GESTIONE**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 42 **GESTIONE IN ECONOMIA**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 43 **SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 44

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 45

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 46

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 47
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi lenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II - FORME COLLABORATIVE

ART. 48

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

I. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 49

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 50

CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 49 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 51
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART.52
FUSIONE DI COMUNI

Il consiglio comunale, mediante referendum popolare, promuove e favorisce la fusione di comuni limitrofi.

ART. 53
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione del- l'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 54
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi di rilevante interesse collettivo.
5. Le consultazioni possono avvenire attraverso: schede, questionari, moduli etc.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART.55

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, con testualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1" hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.56
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART.57
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 56, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART.58
PROPOSTE

1. N. 60 cittadini maggiorenni possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 59

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62 l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 60

ASSOCIAZIONI

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 61

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutti le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART.62
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

ART. 63
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati. invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 64

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di bilanci, di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 65

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 66

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 67
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. n regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 68
FOGLIO NOTIZIE

1. Verrà istituito un foglio notizie, con il quale verrà data la più ampia diffusione sull'attività dell' Amministrazione di cui al 2° comma dell' art. 67.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 70
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 71

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 72

ORDINANZE

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge,

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 73

NORME TRANSITORIE E FIN ALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Elementi costitutivi	pag.3
ART. 2 - Territorio e sede comunale	pag 3
ART. 3 - Albo Pretorio.	pag 3
ART. 4 - Stemma e Gonfalone - Fascia Tricolore	pag 4
ART. 5 - Valorizzazione culturale e sociale	pag 4
ART. 6 - Finalità	pag 5
ART. 7 - Valorizzazione del territorio	pag 5
ART. 8 - Difesa dei beni comuni	pag 6
ART. 9 - Valorizzazione delle risorse sociali	pag 7
ART. 10 - Partecipazione	pag 8
ART. 11 - Principi di equità e uguaglianza	pag 8

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

ART. 12 - Organi elettivi	pag 11
ART. 13 - Consiglio comunale	pag 11
ART. 14 - Competenze, attribuzioni	pag 11
ART. 15 - Sessioni e convocazioni	pag 13
ART. 16 - Commissioni	pag 13
ART. 17 - Attribuzioni delle commissioni	pag 13
ART. 18 - Consiglieri	pag 14
ART. 19 - Diritti e doveri dei consiglieri	pag 14
ART. 20 - Gruppi consiliari	pag 15
ART. 21 - Giunta comunale	pag 16
ART. 22 - Elezione e prerogative	pag 16
ART. 23 - Composizione	pag 16
ART. 24 - Funzionamento della giunta	pag 16
ART. 25 - Attribuzioni	pag 17
ART. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali	pag 18
ART. 27 - Sindaco	pag 18

ART. 28 - Attribuzioni di amministrazione	pag 20
ART. 29 - Attribuzioni di vigilanza	pag 20
ART. 30 - Attribuzioni di organizzazione	pag 21
ART. 31 - Vicesindaco	pag 21

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32 - Principi e criteri fondamentali di gestione	pag 23
ART. 33 - Attribuzioni gestionali	pag 23
ART. 34 - Attribuzioni consultive	pag 24
ART. 35 - Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento	pag 25
ART. 36 - Attribuzioni di legalità e garanzia	pag 25
ART. 37 - Vicesegretario	pag 25

Capo II - UFFICI

ART. 38 - Principi strutturali ed organizzativi	pag 26
ART. 39 - Struttura	pag 26
ART. 40 - Personale	pag 26

Titolo III

SERVIZI

ART. 41 - Forme di gestione	pag 28
ART. 42 - Gestione in economia	pag 28
ART. 43 - Società a prevalente capitale locale	pag 28
ART. 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni	pag 29

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 45 - Principi e criteri	pag 30
ART. 46 - Revisore del conto	pag 30

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 47 - Organizzazione sovracomunale pag 32

Capo II - FORME COLLABORATIVE

ART. 48 - Principio di cooperazione pag 33

ART. 49 - Convenzioni pag 33

ART. 50 - Consorzi pag 33

ART. 51 - Unione di comuni pag 34

ART. 52 - Fusione di comuni pag 34

ART. 53 - Accordi di programma pag 34

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 54 - Partecipazione pag 35

Capo I - INIZIATIVE POLITICHE E AMMINISTRATIVE

ART. 55 - Interventi nel procedimento amministrativo pag 36

ART. 56 - Istanze pag 37

ART. 57 - Petizioni pag 37

ART. 58 - Proposte pag 38

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 59 - Principi generali pag 39

ART. 60 - Associazioni pag 39

ART. 61 - Organismi di partecipazione pag 39

ART. 62 - Incentivazione pag 40

ART. 63 - Partecipazione alle commissioni pag 40

Capo III – REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 64 - Referendum	pag 41
ART. 65 - Effetti del referendum	pag 41
ART. 66 - Diritto di accesso	pag 41
ART. 67 - Diritto di informazione	pag 42
ART. 68 - Foglio notizie	pag 42

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69 - Statuto	pag 43
ART. 70 - Regolamenti	pag 43
ART. 71 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	pag 44
ART. 72 - Ordinanze	pag 44
ART. 73 - Norme transitorie e finali	pag 44